



COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PV

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 IN DATA 09/03/2018

OGGETTO:

I.U.C. 2018 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ANDRINI GIOVANNI - Presidente	Sì
2. RUFFINOTTI GRAZIANO - Vice Sindaco	Sì
3. BARBIERI FEDERICA - Consigliere	Sì
4. RAMARI MARIA CESARINA - Consigliere	Sì
5. ANDRINI LUIGI - Consigliere	Sì
6. BOZZOLA MARCELLA - Consigliere	Sì
7. RUGGERI SABRINA - Consigliere	No
8. DEGLI ANTONI ALBERTO - Consigliere	No
9. GODANO PIER PAOLO MARIA - Consigliere	Sì
10. COMACCHIO PIERINA - Consigliere	Sì
11. GODANO CHIARA VALENTINA - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDRINI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO:

I.U.C. 2018 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2018.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE	ESITO	DATA	RESPONSABILE	FIRMA
Contabile	Favorevole	09/03/2018	Degli Antoni Stefano	F.to :
Responsabile del servizio	Favorevole	09/03/2018	Ferri Barbara	F.to :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 – supplemento ordinario, n. 62, in vigore dal 01/01/2018;

Dato atto che:

- con decreto 29 novembre 2017 “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali” è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio annuale di previsione al 28 febbraio 2018;
- con Decreto Ministero Interno del 07-02-2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018, di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO l’articolo 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), il quale, modificando il comma 26 della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha sospeso, per l’anno 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, apportando le seguenti modificazioni:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONSIDERATO in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) quanto segue:

L'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

"A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU è entrata a completo regime (art. 1, comma 707, legge 147/2013).

L'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato" ;

La stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RILEVATO dunque, sulla base dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:

- a) confermare le aliquote IMU;
- b) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- c) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

VISTE le aliquote IMU 2017, approvate con delibera di C.C. n. 3 del 31/03/2017, esecutiva, e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2018;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 aveva previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00;

ESPERITA quindi la votazione in forma palese, si riscontra quanto segue:

- Presenti: 8
- Votanti: 8
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 8
- Contrari: 0

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell' Imposta municipale unica (IMU) con efficacia dal 1° gennaio 2018, come di seguito indicate:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011 – detrazione abitazione principale € 200,00	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,60 per mille di cui 7,60% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota terreni agricoli	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, posseduti da Coltivatori Diretti ed Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla previdenza agricola	ESENTE

2. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;
3. di stabilire che la riscossione dell'Imposta municipale propria dovrà essere effettuata alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2018.
4. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini di legge;
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : ANDRINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 14/03/2018

Il Funzionario Responsabile
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 14/03/2018

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, __/__/____

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO